

COMUN GENERAL DE FASCIA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSEI DE PROCURA (Articolo 13, comma 2, dello statuto del C.G.F.)

**VERSIONE LICENZIATA DAL GRUPPO DI LAVORO PER LE QUESTIONI ISTITUZIONALI
NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2011
E RIVEDUTA NELLA SEDUTA INFORMALE DEL CONSEI GENERAL DEL 3 AGOSTO 2011
ED APPROVATO UFFICIALMENTE DAL CONSEI GENERAL
CON LA DELIBERAZIONE N. 27-2011 DEL 30 NOVEMBRE 2011**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Composizione del Consei de Procura
- Articolo 3 - Durata in carica del Consei de Procura
- Articolo 4 - Compiti del Consei de Procura
- Articolo 5 - Accesso agli uffici, agli atti e partecipazione al Consei General
- Articolo 6 - Dimissioni dei Conseieres de Procura
- Articolo 7 - Collegialità del Consei de Procura
- Articolo 8 - Convocazione del Consei de Procura
- Articolo 9 - Sedute del Consei de Procura
- Articolo 10 - Ordine del giorno
- Articolo 11 - Le deliberazioni
- Articolo 12 - Astensione dalle deliberazioni e incompatibilità
- Articolo 13 - Permessi e aspettative
- Articolo 14 - Indennità di funzione
- Articolo 15 - Assicurazione contro i rischi
- Articolo 16 - Mozione di censura e di sfiducia
- Articolo 17 – Uso della lingua ladina
- Articolo 18 - Disposizioni finali ed applicazione del regolamento.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le competenze, la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consei de Procura del Comun General de Fascia (C.G.F.) per assicurare un ordinato svolgimento delle sue sedute e viene approvato in applicazione dell'articolo 13, comma 2, dello statuto ed in relazione alle leggi vigenti.

Articolo 2

Composizione del Consei de Procura

1. Il Consei de Procura è l'organo di governo del C.G.F. ed esercita le funzioni che la legge e lo statuto non riservano al Consei General, al Procurador del Comun General, al Presidente del Consei General e ad altri organi del C.G.F.
2. Il Consei de Procura è composto dal Procurador, che lo convoca e lo presiede, e da altri sei membri, che assumono il nome di Conseieres de Procura. In caso di assenza o impedimento del Procurador, le sue funzioni vengono svolte dal Viceprocurador.
3. I Conseieres de Procura sono nominati dal Procurador in conformità a quanto prevede l'art. 13 dello statuto e garantendo la presenza di entrambi i sessi; due di loro al massimo possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consei General, purché abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere del C.G.F.
4. Non possono far parte del Consei de Procura i fratelli, i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
5. Con la nomina, il Procurador affida ad ogni Conseier de Procura l'incarico o la delega per una o più materie, in relazione alle competenze ed agli uffici dell'Ente.
6. Il Procurador, nella prima seduta successiva alla elezione, comunica al Consei General, insieme con le linee programmatiche di governo che egli intende perseguire, i componenti del Consei de Procura, tra cui il Viceprocurador e le competenze attribuite loro.

Articolo 3

Durata in carica del Consei de Procura

1. Di norma il Consei de Procura dura in carica quanto il Procurador ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consei de Procura.
2. In conformità a quanto prevede il comma 2 dell'art. 17 dello statuto, in caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del Procurador, ed anche quando il Consei General approvasse una mozione di censura verso il Procurador a norma dell'art. 9, comma 2, lettera c) dello statuto, con il conseguente scioglimento del Consei General e la decadenza del Procurador, il Viceprocurador e il Consei de Procura rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Procurador sono assunte dal Viceprocurador. Questi indice le elezioni entro quindici giorni dall'evento, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.
3. Il Procurador può revocare, con provvedimento motivato, la nomina di uno o più Conseieres de Procura dandone comunicazione al Consei General nella prima seduta successiva.

Articolo 4

Compiti del Consei de Procura

1. Il Consei de Procura è l'organo di governo, amministrativo, gestionale ed esecutivo del C.G.F.; ad esso spettano, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - provvedere, insieme con gli uffici, all'istruttoria delle deliberazioni da sottoporre al Consei General;
 - collaborare con il Procurador nella gestione del C.G.F., ed in modo particolare nell'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - sovrintendere all'attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle intese a carattere generale relativi alle materie ed ai compiti di cui all'articolo 19, commi 5 e da 7 a 11, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.;
 - collaborare col Procurador e con gli uffici nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consei General, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari;
 - compiere tutti gli atti rientranti nelle competenze degli organi di governo ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto, purché non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consei General, del Procurador o dei dirigenti;
 - svolgere, nei confronti del Consei General, adeguate azioni di proposta e di sollecitazione nelle materie che non spettano al Consei di Ombolc ai sensi degli artt. 14 e 15 dello statuto;
 - presentare al Consei General, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio successivo e del rendiconto di gestione;
 - sottoporre alla ratifica del Consei General le deliberazioni di variazione di bilancio adottate in via d'urgenza dallo stesso Consei de Procura, che decadono qualora non venissero ratificate entro 60 giorni dalla loro adozione.

Articolo 5

Accesso agli uffici, agli atti e partecipazione al Consei General

1. I Conseieres de Procura, per il buon espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere agli uffici del C.G.F. e di prendere visione di atti e documenti e di averne copia.
2. I Conseieres de Procura nominati all'esterno del Consei General hanno diritto di partecipare alle sedute del Consei General senza diritto di voto; essi hanno comunque facoltà di presentare proposte di deliberazioni. I Conseieres de Procura devono partecipare alle sedute del Consei General quando vengono trattati argomenti di loro competenza.

Articolo 6

Dimissioni dei Conseieres de Procura

1. Ogni Conseier de Procura può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica.
2. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui la lettera di dimissioni viene acquisita al protocollo generale del C.G.F.
3. Il Procurador deve dare comunicazione delle dimissioni al Consei General nella prima seduta successiva.
4. Il Procurador, qualora intenda sostituire il Conseier de Procura dimissionario, vi deve provvedere entro il termine di 30 giorni, nominando un nuovo Conseier de Procura ed assegnandogli l'incarico o le deleghe per le materie di competenza.

Articolo 7

Collegialità del Consigli de Procura

1. L'attività del Consigli de Procura è collegiale.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compresi in ogni caso il Procurador o il Viceprocurador.

Articolo 8 Convocazione del Consigli de Procura

1. Il Consigli è convocato, di regola, nei giorni e nell'ora che esso stesso stabilisce.
2. Il Consigli può essere convocato straordinariamente in qualsiasi giorno per decisione del Procurador o di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Le riunioni del Consigli non sono pubbliche e si tengono, di norma, in apposita sala nella sede del C.G.F..
4. Il Consigli de Procura può anche riunirsi, su determinazione del Procurador e per speciali circostanze, in località diversa dalla sede normale.
5. Alle riunioni del Consigli partecipa il Segretario del C.G.F.
6. Il Procurador, per esigenze del Consigli de Procura o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, può invitare alle riunioni dipendenti e collaboratori del C.G.F. affinché presentino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
7. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti ed esperti esterni da consultare per esigenze del Consigli de Procura.

Articolo 9 Sedute del Consigli de Procura

1. Per le sedute che si svolgono nella giornata, nell'orario e nel luogo concordato, non è necessario l'invio di alcun avviso ai membri del Consigli de Procura.
2. Per le sedute che si svolgono al di fuori delle giornate, degli orari e del luogo ordinari, è necessario avvisare ogni componente del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione.
3. Tale avviso deve essere fatto per iscritto o anche in altre forme idonee ed efficaci (telefono, e-mail, SMS, ecc.) e sempre in tempo utile.

Articolo 10 Ordine del giorno

1. Per le sedute del Consigli de Procura viene, di norma, predisposto apposito ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare, finalizzato a rendere più snelli i lavori del Consigli.
2. La mancanza dell'ordine del giorno non causa tuttavia l'invalidità delle eventuali deliberazioni adottate.
3. L'ordine del giorno degli argomenti che il Consigli de Procura dovrà trattare viene predisposto dal Procurador con istruttoria della Segreteria generale o degli altri uffici e servizi dell'Ente.
4. A tal fine, ogni Conseier de Procura ha facoltà di presentare argomenti da inserire all'ordine del giorno ed eventuali proposte di deliberazione, debitamente istruite e munite del parere degli uffici competenti e viste dallo stesso Conseier proponente.

Articolo 11

Le deliberazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del Procurador o di chi presiede la seduta.
2. I Conseieres de Procura firmano direttamente gli atti e la corrispondenza relativi alle materie delegate alla loro competenza.
3. Il Segretario provvede agli adempimenti previsti osservando le disposizioni vigenti in materia per quanto concerne la redazione delle delibere, assumendo i pareri tecnico-contabili necessari ed eventualmente richiesti.
4. Gli originali delle deliberazioni del Consei de Procura vengono firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario del C.G.F., il quale li custodisce e provvede a pubblicarli secondo quanto prevedono le disposizioni vigenti, in particolare mettendoli a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Consei General.
5. L'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni ha luogo dopo che la deliberazione è stata approvata, con votazione separata, espressa in forma palese.

Articolo 12

Astenzione dalle deliberazioni e incompatibilità

1. I Conseieres de Procura non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi per oggetto affari nei quali direttamente od indirettamente essi stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado civile abbiano un interesse diretto, immediato, concreto ed attuale.
2. Devono pure astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in contratti di servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti e forniture di valore superiore a 50.000 Euro all'anno, al netto dell'I.V.A., nell'interesse del C.G.F. o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal C.G.F..
3. Non possono, infine, assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente che abbiano un valore superiore a 25.000 Euro, al netto degli oneri previdenziali e fiscali: in caso di prestazioni di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.
4. Il Segretario generale deve ritirarsi dall'adunanza qualora la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini fino al quarto grado civile; in questo caso, il Segretario viene sostituito nelle sue funzioni da uno dei Conseieres de Procura a ciò incaricato dal Consei.

Articolo 13

Permessi e aspettative

1. Si rinvia alla normativa vigente per quanto riguarda i permessi, le aspettative e simili di cui i Conseieres de Procura che siano lavoratori dipendenti possono fruire per partecipare alle riunioni del Consei e per svolgere le attività correlate all'espletamento del loro incarico.
2. Le attività ed i tempi che i lavoratori dipendenti dedicano ad espletare il loro mandato e per i quali chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione del Procurador o del Segretario del C.G.F.
3. Il C.G.F. rimborsa ai datori di lavoro privati gli oneri per i permessi retribuiti di cui fruiscono i Conseieres de Procura lavoratori dipendenti secondo quanto prevedono le norme nazionali e regionali vigenti in materia (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e

T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L).

Articolo 14

Indennità di funzione

1. Ai componenti del Consigli de Procura spetta un'indennità di funzione dell'entità e secondo le modalità stabilite dal T.U.LL.RR.O.C. della Regione autonoma Trentino – Alto Adige e dalle norme nazionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 15

Assicurazione contro i rischi

1. Il Comun General de Fascia stipula con idonea compagnia di assicurazione un contratto contro i rischi per danni causati in connessione o in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del mandato da parte dei Conseieres de Procura, sempre che ciò sia consentito dalle norme vigenti e nei limiti da queste previsti.

Articolo 16

Mozione di censura e di sfiducia

1. Il voto del Consigli General contrario ad una proposta del Consigli de Procura non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Qualora il Consigli General approvasse una mozione di censura o di sfiducia nei confronti del Procurador o di singoli componenti del Consigli de Procura, si applicano gli articoli 9, comma 2, e 17, comma 2, dello statuto del C.G.F.

Articolo 17

Uso della lingua ladina

1. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., dell'art. 16 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i e dell'articolo 18 dello statuto del C.G.F., nelle adunanze del Consigli de Procura si usa, di regola, la lingua ladina, assicurando tuttavia l'immediata traduzione in italiano qualora lo richiedano altri membri che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

Articolo 18

Disposizioni finali ed applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento sul funzionamento del Consigli de Procura deve essere approvato dal Consigli General, al quale spetta la competenza anche per modificarlo, integrarlo o rettificarlo in seguito, seguendo sempre la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 1, lett. a), punto 1), dello statuto.

2. Questo regolamento troverà applicazione con l'entrata in carica del primo Consigli de Procura a seguito delle prossime elezioni del C.G.F.

3. In via transitoria, questo regolamento può trovare applicazione, in quanto compatibile, anche per il Consigli di Ombolc, che è l'attuale organo gestionale ed esecutivo del C.G.F. in base all'art. 26, comma 1, dello statuto.

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT
DEL CONSEI GENERAL
F.to prof. Cesare Bernard

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA
F.to dr. Bruno Sommariva

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia conforme a l'originèl, su papier libero per
doura aministrativa.*

VISTO / *SOTESCRIT*:

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
- dr. Bruno Sommariva -

Pozza di Fassa, 7 dicembre 2011.
Poza, ai 7 de dezember del 2011.